



Domenica di carta

11 ottobre 2020

In memoria del Generale Chiodo (1823-1870):
la figura storica, il monumento, la salute pubblica



Stemma e storia della Famiglia Chiodo di Genova.

DIMORA: Genova.

Famiglia oriunda da Savona, dove un casato con tale cognome era noto nel secolo XVIII per la fabbricazione delle famose maioliche savonesi. Nel secolo XIX s'illustrarono i due figli di Vincenzo (n. in Savona 1752, ivi † 1822), capitano del genio nelle milizie ligure, i quali furono i generali Giovan Battista ed Agostino. **GIOVAN BATTISTA** (n. in Savona 1779, † in Genova 1855), sottotenente nel corpo degl'ingegneri militari della Repubblica Ligure (1797), passato poi nel genio marittimo dello Stato Sardo, ne divenne rapidamente direttore col grado di maggior generale (1836). Il fratello **AGOSTINO** (n. in Savona 1791, † senza prole in Torino 1861), luogotenente nel genio militare francese (1812) e nel sardo (1815), ne diventò maggior generale (1839). Nella guerra nazionale del 1848-49 fu comandante superiore del genio al campo, luogotenente generale dopo l'assedio di Peschiera (4 giugno 1848), funzionario da capo di stato maggiore (25 agosto 1848), ministro di guerra e marina (9 febbraio-27 marzo 1849) e presidente del consiglio dei ministri, presidente del comitato di genio militare (4 giugno 1849). Già dal 1844 (2 genn.) era stato fatto Barone (mpr.) del re Carlo Alberto, e dal 1848 senatore

(14 ott.).


Del mentovato Giovan Battista, fu figlio l'ingegnere **DOMENICO** (n. in Genova 1823, † alla Spezia 1870), il quale, entrato giovanissimo nella carriera del genio militare marittimo, dal grado di guardia marina (1838) pervenne a quello di maggior generale (1866). Egli progettò ed eseguì la costruzione dell'arsenale militare della Spezia, che fu un modello del genere pel suo tempo e che iniziò il futuro incremento di quella cittadina. Il comune ne eternò la memoria con una statua e con la denominazione della più vistosa via civica. Una necrologia di lui fu pubblicata il 1871 in Firenze da T. Calderai col titolo «*Della vita e delle opere del Comm. Domenico Chiodo*». **GIOVAN BATTISTA** (n. in Genova 1850), figlio di Domenico, capitano ispettore della compagnia marittima «*Navigazione generale italiana*», ebbe rinnovato nella sua persona il titolo baronale del prozio Agostino (R. D. 22 marzo 1900); col quale titolo egli venne annotato nell'*Elenco ufficiale nobiliare italiano* del 1922 insieme coi figli **DOMENICO**, **FILIBERTO** ed **AUGUSTO**.

l. v.

Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

Domenico Chiodo e La Spezia

NELLA VITA E NELLE OPERE



DELLA VITA E DELLE OPERE

DEL COMMENDATORE

DOMENICO CHIODO

MAGGIOR GENERALE DEL GENIO




FIRENZE

Voghera CARLO TIPOGRAFO DI S. M.
1871.



Cassa di Risparmio della Spezia, *Domenico Chiodo e La Spezia, nella vita e nelle opere.*
La Spezia, Lunaeditore, 1995.

Monumento al Generale Domenico Chiodo, dello scultore Santo Varni, inaugurato a La Spezia il 10 luglio 1878.



Cassa di Risparmio della Spezia, *Domenico Chiodo e La Spezia, nella vita e nelle opere.*
La Spezia, Lunaeditore, 1995.

Ringraziamento del Maggiore del Genio T. Calderai al Conte Luigi Federico Menabrea per averlo incaricato di commemorare la vita e le opere del Generale Domenico Chiodo.

Firenze, li 7 Marzo 1871.

A. S. E.

IL CONTE LUIGI FEDERICO MENABREA

LUBROTENENTE GENERALE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEL GENIO MILITARE

ECCellenza,

Per desiderio di mantenere viva l'ammirazione e la riconoscenza del pubblico a riguardo di quell'egregio uomo ed Ingegnere militare che fu DOMENICO CHIODO, Maggior Generale del Genio italiano, volle l'E. V. commettere a me l'incarico di commemorarne la vita e l'opere; e con tanta cortese benignità degnò d'eccitarmivi, che, vinta la naturale ritrosia, m'indussi a tentare la prova, quantunque, per la giusta cognizione delle scarse mie forze, la m'apparisce difficile.

6

Spero quindi che l'E. V. mi reputerà degno di scusa se questa povera mia scrittura, tanto ne' concetti quanto nelle forme, resta molto al di qua del valore di quell'insigne a cui molto migliore biografo si conveniva di quello ch'io non mi senta e non sia. Pure ho fatto quel più e meglio che l'ingegno mi consentiva, giovandomi, più che delle notizie somministratemi scarsamente, della memoria rimastami di Lui profonda e indelebile nell'animo, per la cara ed intima consuetudine di giorni non brevi.


Qualunque sia pertanto questo mio lavoro, m'era debito di presentarlo all'E. V. cui prego a concedermi di offrirlo agli Ufficiali tutti dell'Arma, come cosa che loro appartiene, mentre con profonda osservanza mi reco ad onore di profferirmi Dell'E. V.

Firenze, li 7 Marzo 1871.


Devo. Serco
T. CALDERAI
Maggiore del Genio.

Cassa di Risparmio della Spezia, *Domenico Chiodo e La Spezia, nella vita e nelle opere.*
La Spezia, Lunaeditore, 1995.


Feste per l'inaugurazione del monumento a Domenico Chiodo e il varo della Regia Corazzata *Enrico Dandolo*.




ASSP, Prefettura di La Spezia,
Gabinetto, b. 1, fasc. 1, s. fasc. 25, c.
509, anno 1878.



Feste per il varo del *Dandolo* e inaugurazione del monumento a Domenico Chiodo.



stante lo stato Di Spagna:
giorno in cui troverà quan-
to Consiglio Comune per le
dimissioni appoggiata da
varie leggi locali dovute a
Petrov sollecito firmat-
to alla proposta P.D. 211;
che già abbi a presenti
che il Consiglio S.P. Sindaco
di Spagna, che questo
è fatto avvertito per tempo
che a quando fosse tuttora
in carica, farà le appre-
sente disposizioni perché
i punti più eminenti
del Comune che guarda
al Golfo, vengano in
quello stesso tempo illus-
trinati con feste; il più
importante de' quali so-
rebbe una simbolica
la così detta Festa del
Carnevale.



Via Chiodo e Arsenale

Cartolina postale
raffigurante "Via Chiodo e
Arsenale", allegata a un
procedimento penale.



ASSP, Tribunale civile e penale della
Spezia, Fascicoli processuali, b.224/II-
87, fasc. 20,
anno 1904.

Porta principale del Regio Arsenale della Spezia con il monumento a Domenico Chiodo.



POR TA PRINCIPALE DEL R. ARSEN ALE DELLA SPEZIA.

Conti – Vecchi - Cantagalli, Veduta generale dell'Arsenale Militare della Spezia, 1889.

ASSP, Collezione Sassetti, Vedutistica a stampa – Arsenale, 15/343.

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 7 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1869
Reg. 45 Atto del Governo d'è, L. A. 3705.
Luogo del sigillo. F. Il Guardasigilli De Filippo.

E. BERTOLETTI-VILLE
A. RUBOTY.

Nº 4883.

REGIO DECRETO risguardante il personale del Genio militare, applicato ai lavori in costruzione all'Arsenale militare marittimo di Spezia.

7 febbraio 1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 28 luglio 1864 sulla costruzione di un nuovo Arsenale marittimo alla Spezia;

Visto il Regio Decreto 4 marzo 1855, con cui si affida agli Uffiziali ed Impiegati del Genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e fabbricati della Marina militare;

Visto il Regio Decreto 18 agosto 1864, col quale venne istituita una Direzione straordinaria del Genio militare

per l'eseguimento dei lavori di costruzione del nuovo Arsenale marittimo alla Spezia;

Visti i Nostri Decreti 14 dicembre 1866 e 25 agosto 1867, sull'ordinamento dell'Arma del Genio;

Visto il Nostro Decreto 14 dicembre 1866, che stabilisce un nuovo Quadro graduale numerico del personale contabile, degli Scrivani locali e degli Assistenti locali del Genio militare;

Considerato che per intraprendere gli studi che furono promossi dalle deliberazioni della Commissione permanente per la difesa generale dello Stato, senza trascurare l'ordinario servizio affidato all'Arma del Genio, è assolutamente necessaria l'opera di tutti gli Uffiziali ed Impiegati portati dagli attuali organici del personale militare e del personale civile dell'Arma medesima;

Considerato che al personale del Genio militare della Direzione straordinaria della Spezia è affidato un servizio che riguarda esclusivamente l'Amministrazione della Marina, per cui all'Amministrazione medesima vuolsi conseguentemente accollare la spesa occorrente per la corrispondenza delle competenze dovute al personale medesimo;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il servizio affidato alla Direzione straordinaria del Genio militare di Spezia dal Nostro Ministro della



**Regio Decreto n. 4883 del 7 febbraio 1869,
"riguardante il personale del Genio militare, applicato ai lavori in costruzione all'Arsenale militare marittimo di Spezia".**

*Leggi e decreti, vol. I, 1869,
pp. 196–197.*

Guerra, sarà posto a disposizione di quello della Marina il seguente personale del Genio:

Un Ufficiale Generale o Colonnello, direttore,
Un Maggiore,
Tre Capitani,
Quattro Luogotenenti,
Un Contabile principale di 1^a classe,
Un Contabile principale di 2^a classe,
Due Contabili di 2^a classe,
Due Aiutanti Contabili di 1^a classe,
Due Aiutanti Contabili di 2^a classe,
Quattro Aiutanti Contabili di 3^a classe,
Un Aspirante Contabile,
Un Assistente locale di 2^a classe,
Un Assistente locale di 3^a classe.

Questo personale s'intenderà in eccedenza ai quadri organici in vigore per l'Arma del Genio.

Art. 2.

La spesa occorrente alla corresponsione delle competenze dovute al personale del Genio, di cui all'articolo precedente, sarà imputata a carico del bilancio del Ministero della Marina, e prelevata dal fondo stanziato al capitolo Arsenale di Spezia.

Art. 3.

Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad esecuzione a far tempo dal 1^o marzo 1869.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 7 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1869
Reg. 46 Atti del Governo n. 6. Z. Ayres.
Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli De Filippo.

E. BERTOLE-VIALE.
A. RIBOTY.

N° 4884.

REGIO DECRETO portante la classificazione di alcune opere idrauliche di 2^a categoria nella Provincia di Pavia.

8 febbraio 1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 11 febbraio 1867, n. 3598, con cui fu approvata la classificazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria del Regno, giusta il disposto della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Vedute le domande dei Consorzi di Mezzanino e di Scuropasso, di Rea, di Verrua Siccomario, di Corana Cervasina, e quella della Giunta municipale di Corana nella Provincia di Pavia;




Regio Decreto n. 4883 del 7 febbraio 1869,
"risguardante il personale del Genio militare, applicato ai lavori in costruzione all'Arsenale militare marittimo di Spezia".

Leggi e decreti, vol. I, 1869, pp. 198–199.



Lettera del Capitano Domenico Chiodo, al Comandante del Primo Dipartimento della regia Marina in Genova, con richiesta di licenza matrimoniale.

6 febbraio 1850




di dolor che mi restano.
Sohnt come sono di non poter
mi dirigere partitamente ai
signori che la consigliano, io
mi affido a lei che rappresenta
così bene la squisita cortesia
di suoi colleghi, e tutti questi
picchi si renda intifatti
presso di loro della massima
rabbil riconoscenza. Ella dirà
Signor etMaggior, ch'io mi
sono affatto più fortunato di poter
in questa occasione rendere così
questi testimonianze di gratitudine
e d'affetto, in quanto che ho la certezza
di compiere così una di volte più
feroci del mio povero marito, il
qual, dopo la sua famiglia, non

aveva certo affatto più vivo nel
mondo, di quello che le legava al suo
compagno dell'arma del fuoco.
Accoglia, prego, Signor etMaggior,
con le vostre frugale Virgina,
i miei caldi ringraziamenti per
Dona che ricevete, e soffrirete, e
che ha cosa la quale possa serarmi
inforti nella mia afflitione, sia
la fortuna che ho avuto di conoscere
Domenico di nobili mori che fanno
suo con me, ed ora con me ancora
quella cara memoria...
Mi renda con stima e riconoscenza

Genova 6 febbraio 1850 Sua Dot. nra
Domenico Chiodo



Lettera del Corpo Reale del Genio – Direzione dei Lavori Marittimi in Genova.
Permesso di matrimonio accordato al Capitano Domenico Chiodo.
11 febbraio 1850




Museo Tecnico Navale La Spezia
R.I. 4010



Lettera del Ministero della Marina Agricoltura e Commercio – Divisione Personale, per il richiamo del Capitano del Genio Militare Domenico Chiodo da Savona a Genova.

11 dicembre 1850




Museo Tecnico Navale La Spezia
R.I. 4002



Lettera di Domenico Chiodo, da Londra, indirizzata al Comandante Generale della Regia Marina in Genova, relativa alla consegna da parte dell'Ingegner Rendel, dei documenti e progetti preliminari alla costruzione dell'Arsenale Militare nell'insenatura del Varignano.

11 settembre 1853






Museo Tecnico Navale La Spezia
R.I. 672



Verbale della quinta radunanza straordinaria del Consiglio Comunale della Spezia, nella quale si votano parole di ringraziamento al Colonel Domenico Chiodo, Direttore dei lavori marittimi, per l'interessamento *a pro del bene e vantaggio di questo pubblico* e nel definire il nuovo piano regolatore della città.

6 luglio 1864





Verbale della quinta radunanza straordinaria del Consiglio Comunale della Spezia, nella quale si votano parole di ringraziamento al Colonello Domenico Chiodo, Direttore dei lavori marittimi,
per l'interessamento *a pro del bene e vantaggio di questo pubblico*
e nel definire il nuovo piano regolatore della città.

6 luglio 1864

presente a questo popolazione infiniti benefici
e vantaggi anche come fra i numerosi tante
convenienze e facilitazioni al Commercio e
industria locale. La quale con operosissime
e ingegnose attenzioni, ha ingrandito
notevolmente questa città;

Premesso questo riconoscendo che questo Comune
ma di questo Consiglio e di questa popolazione
attestamenti di gratitudine e ringraziamento
verso il predetto Sig. Colonello Domenico Chiodo,

E' volo unanime,
di prender Consiglio,
di tributar al più volte letato Sig. Colonello
della Città Chiodo Domenico Direttario
dei lavori dell'Anello Marittimo e più
recenti e distinte singolarissime per il
sommario interessamento con cui ha voluto
imparsar del bene e vantaggio di questa Città
e per un indubbio ed evidente ricordaggio
e lo gratitudine.

E' presidente lettera confermata d'ogni
atto Consiglio Comunale dell'Ufficio
Delegato, Membri Augurano e Segretario sott.
sottile in originale

3

L'Uffisore Delegato
presso S. M. S. S. S. S.
Il Membro Augurano
presso S. M. S. S. S. S.
Il Segretario
presso S. M. S. S. S. S.
Bis copia conforme all'originale
Il Segretario
Voto
Il Sindaco
Cognacca fù



Museo Tecnico Navale La
Spezia
R.I. 4660






Lettera del Ministero della Marina – Direzione Generale del Personale, relativa al conferimento della Croce di Commendatore dell'Ordine Equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro al Colonnello Domenico Chiodo

22 luglio 1865

e Minuta di lettera, indirizzata al Ministero della Marina, con i ringraziamenti del Colonnello Chiodo per il conferimento ricevuto


27 luglio 1865



Dichiarazione autografa del Colonello Domenico Chiodo
relativa al giuramento prestato secondo le
prescrizioni del
Regolamento di Militare disciplina.
15 gennaio 1866




Museo Tecnico Navale La Spezia
R.I. 4681





Volantino indirizzato agli elettori del Collegio di Spezia-Sarzana-Lerici-Vezzano, per eleggere il Generale Domenico Chiodo a Deputato alla Camera Legislativa.

11 marzo 1867



Museo Tecnico Navale
La Spezia
R.I. 11884




Invito ad assistere all'apertura al mare della seconda darsena e dei bacini di carenaggio dell'Arsenale Militare Marittimo, firmato dal Generale Domenico Chiodo


25 agosto 1869

e Lettera autografa del Ministro della Marina Augusto Riboty, al Generale Chiodo, con elogi per l'ottimo risultato conseguito nella realizzazione del bacino n. 4 dell'Arsenale Militare della Spezia

1 novembre 1869



Museo Tecnico Navale
La Spezia
R.I. 11883 e 4662






Volantino del «Comitato promotore per l'erezione di un monumento al Generale Domenico Chiodo»
indirizzato alle autorità civili e militari locali e nazionali per promuovere l'iniziativa


1 aprile 1870

e lettera del Comando in Capo del Primo Dipartimento Marittimo relativa alla trasmissione di copie del necrologio
del Generale Chiodo al Comitato promotore del Monumento a Chiodo

28 aprile 1870



Museo Tecnico Navale
La Spezia
R.I. 4014 e 4009






Lettera del Sindaco della Spezia, Giò Batta de' Nobili, indirizzata al Maggiore Previde – Prato, Direttore dei lavori Marittimi, con invito ad una riunione per promuovere la realizzazione del monumento a Domenico Chiodo


21 marzo 1870

e Manifesto del Comitato Promotore per l'erezione del monumento al Generale Domenico Chiodo, a firma del presidente del Comitato Giò Batta de' Nobili, sindaco della Spezia

1 ottobre 1871



Museo Tecnico Navale
La Spezia
R.I. 4649 e 4003





Lettera di ringraziamento della Sig.ra Emma Chiodo, vedova del generale Domenico Chiodo, agli Ufficiali e Sottufficiali colleghi del marito.

7 giugno 1870

MUSEO NAVALE
La Spezia
N° 4648
del Registro d'Ingresso

Sigia — Signor Abbaggio

Il pregioso ritratto affettuoso
della Vergine Maria che vede
presso di sé contrassegna di
affettuosa ricordanza che
l'ammiraglione, uccisosi
ancor fui vivoamente nell'affe-
to animo mio la memoria
dei molti affetti che io ho
profuso, e quel sentimento di
cordiale amicizia che un tempo
mi fece tanto gradito il sottuffi-
ciale della Spezia, che mi seguiva
in periferia anche nei giorni

Dolore che mi restano.
Soltanto come sono di non poter
mi dirigere partitamente ai
signori che la compongono, e
mi affido a lei che raffigurino
così bene la squisita cortesia
de' suoi colleghi e sottuffici,
perché si renda intifret
presso di loro della mia inalterabile
riconoscenza. Ella dirà
loro, Signor Abbaggio, che io mi
sono sentito fin fortunato di poter
in questa occasione rendere con
questa testimonianza di gratitudine
e affetto, in quanto che ho da ringraziare
di compiere così bene dei voti più
feroci del mio fervore marito, il
qual dopo la sua famiglia, non

aveva altro affetto più vivo nel
cuore, di quello che lo legava ai suoi
compagni dell'arma dell'aperto.
Accogli Dunque, Signor Abbaggio,
con la solita Eleganza Signorina,
i miei caldi ringraziamenti per
Dona che ricevete. E sappiate ben
che ha cosa la quale possa raccuon
comforto nelle mie afflizioni, sia
la fortuna che ho avuto di conoscere
Domenico nobil uomo che fin
solo con me, e ora con me ancora
quella cara memoria...
Abbia cura con stima e riconoscenza

Giugno 7. giugno 1870 Sua Dot. una
Emma Chiodo



Schede di sottoscrizione per la realizzazione del monumento al Generale Domenico Chiodo:
una intestata ad Ubaldino ed Emilia Peruzzi, 1871 e l'altra a Giovanni Ansaldi, 9 ottobre 1871.



SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE
PER CONCORSO ALL'EREZIONE DI UN MONUMENTO
AL GENERALE DOMENICO CHIODO

Il sottoscritto Ubaldino ed Emilia Peruzzi
dichiara di concorrere per la somma di L. 50
alle spese occorrenti per l'erezione di un monumento al
Generale Domenico Chiodo.

Spesia addi _____ 1871.

[1]

[1] Firma dell'oblato: Ubaldino ed Emilia Peruzzi

SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE
PER CONCORSO ALL'EREZIONE DI UN MONUMENTO
AL GENERALE DOMENICO CHIODO

Il sottoscritto Giovanni Ansaldi
dichiara di concorrere per la somma di L. 50.000
alle spese occorrenti per l'erezione di un monumento al
Generale Domenico Chiodo.

Spesia addi 9 Ottobre 1871.



[1] Firma dell'oblato: C. ANSALDI & C.
AMPIERDARIA

[1] Gio. Ansaldi





Medaglia commemorativa dedicata a Domenico Chiodo dal Comune della Spezia.
Biglietto da visita del Colonnello Domenico Chiodo.




D. Chiodo
Colonnello nel Genio Militare



Istruzioni per la propagazione del Vaccino.



Leggi ed Atti del Governo, 1820.



Modelli: registro degli individui vaccinati, certificato di vaccinazione, certificato temporario ed elenco delle vaccinazioni eseguite.

Montevarc n. 3.
Art. 3 delle Istruzioni.

PROVINCIA di

CORTESE di

CERTIFICATO TEMPORARIO

Valevole per tre mesi

*Spedito in esecuzione dell'art. 7 delle Istruzioni
nel successivo del 1^o gennaio 1850.*

Il sottoscritto

attesta, che

d'anni

nativo di

dimorante a

figlio del

non è ancora stato sottoposto alla vaccinazione, per

gli incomodi di salute cui va soggetto, e che perciò nulla resta che

esso gada provisoriamente di quei soccorsi ai quali potrebbe aspirare dopo di essersi conformato alle leggi sul vaccino.

In fede

il

del mese di

dell'anno

Firma dell'incaricato
della vaccinazione


Visto per legalizzazione

Il Sindaco

ELENCO numerico delle vaccinazioni eseguite nella provincia di nell' anno						
Indicazione della Comune	N.º delle vaccinazioni	N.º dei vaccinati	N.º dei Vaccinati	N.º degli affetti del vaccino	N.º dei morti per vaccino	Osservazioni

Leggi ed atti del Governo, 1820.

«Regie Patenti, in data del 3 di settembre 1831,
colle quali Sua Maestà stabilisce Giunte Divisionarie di Sanità nelle Divisioni di Alessandria, Novara,
Aosta e Genova, pel tempo che durerà il Cholera-morbus in Europa»
in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.



REGIE PATENTI, in data del 3 di settembre 1831, sulle quali Sua Maestà stabilisce Giunte Divisionarie di Sanità nelle Divisioni di Alessandria, Novara, Aosta, e Genova, pel tempo che durerà il Cholera-morbus in Europa.

CARLO ALBERTO
PER GRACIA DEI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA SO.

PRINCIPE DI PIEMONTE

REG. EG.

Dopo la creazione della Giunta superiore di Sanità pubblica istituita con Patenti nostre dell' 18 luglio prossimo passato, le notizie relative ai progressi del Cholera-morbus, e le varie disposizioni preservative date dai Governi limitrofi, specialmente dalla parte di Svizzera, e d'Italia, esigendo che l'azione di detta Giunta possa più facilmente, e direttamente esercitarsi nelle Divisioni più misacciate del Piemonte e Genova, sia per lo stabilimento de cordoni, quarantene, e lazzettoni, che richiedono l'assoluta del dozo nictidale medico, sia per dirigere più agevolmente i molteplici abituali rapporti delle province di frontiera colle autorità estere, abbiamo inteso di dare in proposito gli opportuni provvedimenti; appresso per le presenti, di nostra certa scorsa è Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Stabiliscono nelle Divisioni di Alessandria, Novara, Aosta, e Genova per il tempo che durerà il Cholera-morbus in Europa, alcune Giunte Divisionarie, che risiederanno nei capi-luoghi delle Divisioni, salvo quella di Genova, la quale risiederà in Chiavari.

La provincia di Bobbio però dipendente dalla Giunta Divisionaria di Alessandria; e quella d'Asti costituerà a dipendere anche in questa parte dal Magistrato generale di Sanità di Torino.

2. Queste Giunte saranno composte dal Governatore, o Comandante, dell'Intendente generale, od Intendente, del Sostituto Prefetto, o Prefetto, del Sindaco del capo-luogo, e del Rappresentante il Protopmedicato, ed in mancanza di uno di essi, supplirà il funzionario destinato a fare le veci, e quanto al Rappresentante il Protopmedicato, quello fra i medici più anziani, che sarà chiamato dalla Giunta medesima.

3. Le Giunte Divisionarie eserciteranno, per le materie attribuite alla Giunta superiore di Sanità pubblica, l'autorità conferita dalle generali Costituzioni, e mantenuta dalle sovraccitate nostre Patenti dell' 18 prossimo passato luglio alle Magistrature di Sanità.

Nell'esercizio però dell'autorità giuridica, il Sindaco, ed il Protopmedico vi avranno soltanto voce consultativa, e loro si sostituiranno per giudicare il Vice-Prefetto, e l'Assessore, o i due Assessori più anziani del Tribunale di Prefettura.

L'istruttoria de' processi spetterà all'Assessore istruttore, e le funzioni del fisco saranno disimpagnate dall'Avvocato fiscale presso il Tribunale di Prefettura.

4. Si terranno le Giunte Divisionarie in attiva corrispondenza colla Giunta superiore, e tra di loro, ed anche co' Magistrati di Sanità, colle autorità correse confinanti per essere informate, e provvedere con sollecitudine in casi emergenti di loro competenza.

Esamineranno esse a tal riguardo nelle province di loro residenza anche le funzioni sinora appartenenti, e quelle infra attribuite alle Giunte provinciali.

5. In ciascuna provincia delle dette Divisioni le Giunte provinciali saranno quindi innanzi andromene composte dello Comandante, Intendente, Prefetto, e del Sindaco del capo-luogo, e dal Rappresentante il Protopmedicato, e nelle province di Bobbio, Chiavari, e Levante, dove non esistono dette Giunte, come si nelle province delle Divisioni di Alessandria, e Novara, nelle quali trovano altrimenti ordinate, vi saranno stabilite, o rispettivamente ricostituite se capi luoghi, nell'assidua forma, il che avrà luogo per ogni materia di loro competenza indistintamente.

6. Le attribuzioni delle suddette Giunte provinciali, quanto alla materia del

Cholera-morbus saranno per ora di provvedere economicamente all'osservanza di tutte le leggi, e regolamenti emanati, o da emanare, si pella stabilitas de cordoni, quarantene, e lazzettoni, che pell'engrossamento delle minori di polizia, e coercitive riguardanti le persone, merci, e bestiami, ed ogni emergenze di Sanità relativo al dozo morbo, il tutto sotto le direzioni della Giunta superiore, e della Giunta Divisionarie, riservata a queste, fino a nuova disposizione, ogni autorità giuridica.

7. Potrà intervenire ed essere chiamato tanto alle Giunte Divisionarie che alle provinciali, l'Uffiziale superiore del Corpo de' Carabinieri Reali della divisione, ogni autorità giuridica.


Dorchiamo alle generali Costituzioni, e ad ogni altra legge e regolamento in contrario, e mandiamo alle Scienze nostre di Piemonte e Genova di registrare le presenti; volendo che alle copie stampate nella Stamperia Reale si ponga la stessa fede come all'originale; che tale è nostra mente. Date in Torino addì tre di settembre, l'anno del Signore mille e ottocento trent'uno, e del Regno nostro il primo.

CARLO ALBERTO

V. BARBARONE Guarda-Sigilli.
V. G. M. CACOLA.
V. PERIA.

Da L'Escrivane.

«Regio Editto in data del dì 11 ottobre 1831, pel quale Sua Maestà stabilisce le pene contro i violatori delle leggi e cautele sanitarie» in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.



espedienti, che vanno adoperandosi per questo rilevantissimo servizio, il timore della pena concorra anche a tener in freno quei pochi, che, o spinti dall'avida del guadagno, o non considerando l'importanza somma di quelle cautele, e le terribili conseguenze della violazione delle regole stimate anche le meno importanti, potrebbero, con la disobbedienza loro alle leggi, ed ai regolamenti compromettere gravemente la pubblica sanità. Quindi è, che in vigore del presente, di certa nostra scienza, ed autorità regia, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1. La violazione delle leggi, e dei regolamenti sanitari è punita colla pena capitale, se per mezzo di essa si è operata una comunicazione con paesi, le cui provenienze sono sottomesse alla regola della patente brutta, o colle stesse provvenienze, o coi luoghi, o persone, o cose poste sotto la medesima regola.

2. La pena sarà della galera da due a dieci anni, e di una multa di lire ducento a lire ventimila, ad arbitrio dei Magistrati, sempre quando la comunicazione operata come sopra si riferisca ai luoghi, provenienze, persone, o oggetti sottesi al regime di la patente sospetta.

3. La pena sarà della prigione da uno a cinque anni, allorchè la comunicazione avvenga con luoghi, per-

necessary que la crainte du châtiment tienne en frais le petit nombre d'hommes qui, poussés par l'avidité du gain, ou qui, n'envoyant pas toute l'importance des règles établies, et les terribles conséquences qu'entraînerait la violation de celles-mêmes de ces règles qui semblent superflues, pourraient, par leur désobéissance aux lois et aux réglements sanitaires, compromettre gravement la santé publique.

C'est pourquoi, par le présent, de notre science certaine et autorité royale, en sur ce l'avis de notre Conseil, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

4. Coloro, che si rendessero colpevoli di comunicazione con persone, o cose assoggettate a qualche quarantena, saranno puniti colle medesime pene di cui sopra, secondo le rispettive qualità della comunicazione per mezzo loro operata.

5. Qualunque individuo che ricevesse scientemente materie, o persone in contravvenzione alle leggi sanitarie sarà punito con le stesse pene incorse dal portatore, o dal delinquente colto in sul fatto.

6. Nel caso, che la violazione delle regole di patente brutta, di cui all'articolo 1.^a non avesse occasionato l'invasione, o propagazione del morbo, potrà la pena essere ridotta a quella stabilita dall'articolo 2.^a

7. Benché non sia seguita l'invasione, o propagazione del morbo per la violazione delle leggi sanitarie, pure sempre quando tal violazione sia stata accompagnata da ribellione, o commessa con armi apparenti, od ascose, o con frattura, o scalata dei luoghi destinati al servizio sanitario, la pena sarà della morte nel caso dell'articolo 1.^a, della galera da due a venti

zone, proveniente o cose, che quantunque non comprese nei casi sopracitati non fossero ancora ammesse a libera pratica.

La multa sarà da lire cento a lire diecimila da stabilirsi proporzionalmente ai casi dai Magistrati di sanità.

4. Ceux qui se rendront coupables de communication avec des personnes ou des choses assujetties à une quarantaine quelconque, seront punis des mêmes peines établies ci-dessus, suivant le régime sous lequel ces personnes ou ces choses se trouveront placées.

5. Quiconque recevra scientiement des choses ou des personnes en contravention aux lois sanitaires, sera puni des mêmes peines que le porteur ou le contrevenant pris en flagrant délit aura encourues.

6. Dans le cas que la violation prévue par l'article 1.^a des règles relatives à l'état de patente brute, n'ait pas occasionné l'invasion ou la propagation de la maladie, la peine pourra être réduite à celle qui est établie par l'art. 2.

7. Lors-même que la violation des lois sanitaires n'aurait pas entraîné l'invasion ou la propagation de la maladie, si cette violation a été accompagnée de rébellion, ou si elle a été commise avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou escalade des lieux destinés au service sanitaire, elle sera punie de mort dans le cas prévu par l'art. 1.^a, de la galère de deux à vingt

«Regio Editto in data del dì 11 ottobre 1831, pel quale Sua Maestà stabilisce le pene contro i violatori delle leggi e cautele sanitarie»

in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a classe 3^a.

anzel nel caso dell'articolo 2^a, e della cassa da due a cinque anni nei casi dell'articolo 3^a, e ciò senza pregiudizio delle multe di cui sopra, e delle altre pene, nelle quali per le altre qualità del fatto saranno intese i rei.

Queste disposizioni avranno luogo per i casi contemplati nell'articolo 4^a.

8. Qualunque ufficiale, od impiegato sanitario, o tale per propria istruzione, o chiamato a prestare il suo officio nel servizio sanitario per ragione di altri pubblici doveri a lui comuni, come anche qualunque ufficiale, o medico, o chirurgo, il quale nel ricevendo un certificato, od una dichiarazione, o nel fare una relazione in materia sanitaria, altrui scienzamente, o dissimilmente i fatti in modo da compromettere la pubblica salute, sarà punito colla pena capitale, se ne seguirà l'infezione, o la propagazione del contagio.

Essi saranno puniti colla galera da dieci anni, e con una multa da lire duecento a lire ventimila, ad arbitrio dei Magistrati anche quando non ne sia avvenuta disgrazia, se però il fatto alterato, o dissimilato era di natura tale, che distinguendosi dall'estinguimento delle precauzioni sanitarie, si potesse far luogo all'infezione, o propagazione del contagio.

Tutti i colpevoli delle ditte ci-dessus, saranno condannati a una amende di lire cento a lire dieci mila, e ad

essere le cos private per l'art. 3, et de la clausura da due a cinque anni dans les cas mentionnés à l'art. 3^a, et cela sans préjudice des amendes ci-dessus établies, et des autres peines que les coupables auraient encourues pour les autres circonstances des faits.

Ces dispositions auront également lieu pour les cas privés par l'art. 4^a.

8. Tout officier ou employé au service sanitaire, soit qu'il appartienne spécialement à ce service, soit qu'il devise y concourir de quelque manière à raison des fonctions publiques dont il est chargé, ainsi que tout uadequin ou chirurgien qui, en exploitant un certificat ou une déclaration, ou en faisant un rapport en matière sanitaire, abusera scientifiquement ou dissimilera les faits de manière à compromettre la santé publique, sera puni de la peine capitale, si de ce fait est résultée l'infection ou la propagation de la maladie.

9. Les gardes de santé sont punis avec plus dureté encore pour les délinquances aux-saines, s'ils ne s'opposent pas aux violations des lois sanitaires par tous les moyens qui leur sont à leur pouvoir, s'ils ne les dénoncent pas sur-le-champ, si, connaissant les complots formés pour commettre violations, ils ne donnent pas promptement avis aux Autorités supérieures; ou si, pendant le temps que ces violations ont eu lieu, ils ont abandonné leur poste, ou n'ont pas exercé leur consigne.

10. Sono punite con pena minore esse guardie, quando la violazione ha avuto luogo per semplice loro negligenza.

Sono esenti da castigo alle occasionali, prima che le Autorità superiore le violazioni occasionate per loro negligenza, avanti che essi Autorità avranno altrettanto informate.

11. Les gardes, qui par leur négligence

carcerer in summidio da uno a cinque anni, se hanno esposta la pubblica salute, trascorrendo senza legittima causa d'informare le Autorità competenti dei fatti ad essi noti, che possono essere cagione di pericolo sanitario; ovvero, se senza essere complici delle violazioni di cui sovra, hanno scienzamente, e per loro colpa lasciato visire, o violato egli stesso le disposizioni di regolamento, mercede cui si sarebbe potuto prevente quel pericolo.

9. Les gardes de santé sont punis avec plus dureté encore pour les délinquances aux-saines, s'ils ne s'opposent pas aux violations des lois sanitaires par tous les moyens qui leur sont à leur pouvoir, s'ils ne les dénoncent pas sur-le-champ, si, connaissant les complots formés pour commettre violations, ils ne donnent pas promptement avis aux Autorités supérieures; ou si, pendant le temps que ces violations ont eu lieu, ils ont abandonné leur poste, ou n'ont pas exercé leur consigne.

10. Les mêmes gardes seront condamnées à une peine moindre, lorsque la violation des lois sanitaires s'aura eu lieu que par manque de leur négligence.

Ils seront exempt de toute peine s'ils dénoncent aux Autorités supérieures la violation occasionnée par leur négligence, avant que ces Autorités en soient autrement informées.

11. Les gardes, qui par leur négligence

hanno per la loro negligenza dato occasione ad infrangere i regolamenti sanitari sono destituiti, e non possono essere di nuovo ammesso al servizio sanitario.

12. Sono punite col carcere sino ad un anno, e con una multa sino alla somma corrispondente ad un mese di salario, ovvero colla destituzione delle guardie, che saranno colpevoli delle contravvenzioni, che seguono:

1.^a Se non fanno eseguire la consegna ricevuta.

2.^a Se si discostano dal loro posto prima di essere stato dato loro lo scambio.

3.^a Se perdono di vista i quarantennari che sono incaricati di sorvegliare, e di condurre ai parlouri, nei lazzeretti, o case di consumazione.

4.^a Se trascurano di fare scrupolosamente eseguire tutto ciò, che trovati prescritto nei regolamenti per gli sciatori, suffragi, o purgazioni delle merci.

5.^a Se non dichiarano le armi che qualcuno dei quarantennari aveva ritenuto dopo la sua entrata in lazzeretto.

6.^a Se consentono a spargere qualche allarme divulgando le commissioni loro date, o rivelando lo stato sanitario del luogo, o delle persone da queste donate alla sorveglianza.

7.^a Se vendono vino, liquori,

gigance auront donc lieu trois fois à l'infraction, des règlements sanitaires, seront destitués, et ne pourront plus être admis au service sanitaire.

12. Seront condamnés jusqu'à un an de prison, et à une amende extensible à la somme qu'il reviennent de faire le salaire d'un mois, ou seront destitués les gardes qui se rendront coupables des contraventions ci-après énumérées:

1.^a Si ils ne font pas observer la consigne qu'ils ont reçue.

2.^a Si ils s'éloignent de leur poste avant d'avoir été relevés.

3.^a Si ils perdent de vue les quarantennaires qu'ils sont chargés de surveiller, et de conduire aux parlouri, aux lazzeretti, ou dans les maisons de consommation.

4.^a Si se négligent de faire scrupolosément exécuter tout ce qui est prescrit par les règlements pour les sciatori, suffragi, ou purgations des marchandises.

5.^a Si ne déclarent pas les armes que les quarantennaires avaient retenues après leur entrée au lazzeret.

6.^a Si consentent à répondre à l'allarme, en divulguant les commissions qui leur ont été données, ou en révélant l'état sanitaire du lieu ou des personnes dont la surveillance leur est confiée.

7.^a Si vendent du vin, des li-

communabiliti, ed altri oggetti alla persona, des canotierables, ou d'autres objets aux personnes placées sous leur surveillance.

8.^a Si dissolbbero ai loro capi, quelle unit leur grade; s'ils coursent, échouent de service, la violation ou la negligence même la plus légère; s'ils sont turbulents, querelleurs, ou injuriant à sonner.

9.^a Les gardes qui déclareront que toutes les marchandises ont été transportées au lazzeret, quand une partie de ces marchandises n'y aura pas été introduite, ou que les familiers qui font indûment l'affranchissement en qualité de portemessi; o que les dichiareranno falsamente le temps d'emploi nient été en quelque point envoi; ou que les déclarations relativement au temps employé pour les servirai seront faites; ou que, étant chargés de transporter au lazzeret quelques personnes, n'empêcheront pas que d'autres leur soient intitulées; tout ce qui est fait pour ignorer, od inventer; ou faire des déclarations semblables, ou fausses ou insuffisantes, seront considérés à un an de prison au moins, s'ils ne se sont rendus coupables que par ignorance ou inadvertance. Mais si le souhaité de leurs déclarations a été volontaire, et fait avec intention, ils seront considérés comme complices, et encourriront les peines correspondantes plus graves.

10.^a Les gardes de santé qui recevront ou prétendront des quarantennaires, des propriétaires ou affermants de marchandises ou des personnes qui en ont chargées à autre titre, quelque rétribution

«Regio Editto in data del dì 11 ottobre 1831, pel quale Sua Maestà stabilisce le pene contro i violatori delle leggi e cautele sanitarie» in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

negligenza, sono punite con la prigione da uno a cinque anni.

15. I fischini impiegati nei lazzeretti per lo scirno delle morti, sono sottoposti alla medesima polizia delle guardie di sanità, ed in caso di contravvenzione alle regole, avvergessasi alle medesime pene.

16. Sarà punito di morte qualunque individuo, che facendo parte di un comitato sanitario, o trovandosi di servizio per sorvegliare una quarantena, o per impedire una comunicazione, interdetti, abbandonerà il posto, o violerà la consegna.

17. Qualunque Comandante della forza Pubblica, il quale richieso dall'autorità competente, ricevuto di far agire per un servizio sanitario la forza posta sotto i suoi ordini, sarà punito con prigione da uno sino a cinque anni.

18. Sarà punito con equal pena, e con una multa da lire cinquanta a lire cinquanta ogni individuo addetto al servizio sanitario, od incaricato per ragione di altro suo officio dell'eseguimento di qualche parte di esso servizio, il quale senza leggerezza riceverà o trascurerà di riempire i suoi obblighi; come anche quell'individuo, che incaricato dell'autorità competente della rimessione di spacci, o tenute riguardanti ed avesse compromesso la sanità pubblica indebolendo a falso.

en cas de maladie, sous quelque dénomination que ce soit, seront condamnés à la peine d'un an à cinq ans de prison.

15. Les portefaux employés dans les lazzerets pour la service des morts, seront soumis à la même discipline que les gardes de santé, et en cas de contravention aux règles établies, ils seront punis des mêmes peines.

16. Seront punis de mort tout individu qui, faisant partie d'un comité sanitaire, ou placé en sentinelles pour surveiller une quarantaine, ou pour empêcher une communication interdite, abandonnera son poste, ou violera la consigne.

17. Tout commandant de la force publique, lequel, sur la requisition de l'autorité compétente, refusera d'employer, pour le service sanitaire, la force placée sous ses ordres, sera puni d'un an à cinq ans de prison.

18. Seront soumis à la même peine, et encoussera en outre une amende de cinquante à cinq-cents livres toute personne attelée au service sanitaire, en charge, à exercer des fonctions qu'elle exerce, de l'exécution de quelque partie de ce service, qui, sans un motif légitime, refusera ou négligera de remplir ses obligations. La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par l'autorité compétente, de remettre des lettres ou dépêches concernant le service sanitaire, ne les aura pas remises, ou aura compromis la santé publique en tardant à s'acquitter de sa commission.

19. Sarà punita col carcere fino a tre mesi, e con una multa non maggiore di lire d'ingento qualunque altra persona, che non essendo in alcuno dei casi previsti negli articoli precedenti, e venendo in caso di urgenza richiesta pel servizio sanitario, avesse rifiutato di obbedire alle fattegli in giunzioni; e così pure chiunque, informato di un qualche sintomo di contagio avesse trascorso d'informarne l'autorità del luogo.

Se il colpevole fosse medico, o chirurgo la pena sarà del doppio, e sarà anche castigato con un interdito dell'esercizio della sua facoltà da uno a cinque anni.

20. Saranno condannati a un emprisonement qui n'excédera pas quatre jours, et à une amende proportionnée, ceux qui, sans avoir causé aucun des délits sovra spécifiés, avranno contravvenuto in materia sanitaria, si relati glementi generali, o locali, o agli ordini dello Autorità competente.

21. La violation des lois sanitaires ne donnera lieu à aucune peine, lorsqu'elle n'aura été commise que par force majeure, ou pour porter du secours dans un cas de grave danger, pouvant toutefois qu'en ait fait immédiatement la déclaration à l'autorité compétente.

22. Potrà anche essere esimito da ogni inquisizione, o liberato dalla pena colui, che, avendo dapprima alterato la verità, o trascorso di dirittà nel casi preveduti nell'art. 8^a,

19. Toute autre personne qui, n'étant dans aucun des cas prevus par les articles précédents, sera requise dans un moment d'urgence pour le service sanitaire, et refusera d'obéir, et celles qui, informées de quelque symptôme de contagion, négligent d'en instruire l'autorité locale, seront punies d'un emprisonement qui pourra être porté jusqu'à trois mois, et d'une amende qui n'excédera pas deux-cents livres.

20. Seront punis de mort tout individu

qui, faisant partie d'un comité sanitaire, ou placé en sentinelles pour surveiller une quarantaine, ou pour empêcher une communication interdite, abandonnera son poste, ou violera la consigne.

21. Tous commandant de la force

publique, lequel, sur la requisition de

l'autorité compétente, refusera d'em

ployer, pour le service sanitaire, la

force placée sous ses ordres, sera puni

d'un an à cinq ans de prison.

22. Seront soumis à la même peine,

et encourront en outre une amende de

cinquante à cinq-cents livres toute personne

attelée au service sanitaire, en charge,

à exercer des fonctions qu'elle exerce,

de l'exécution de quelque partie de ce

service, qui, sans un motif légitime,

refusera ou négligera de remplir ses

obligations. La même peine sera appli

quée à tout individu qui, chargé par

l'autorité compétente, de remettre des

lettres ou dépêches concernant le ser

vice sanitaire, ne les aura pas remises,

ou aura compromis la santé publique

en tardant à s'acquitter de sa com

mision.

riparek l'omission, o ritarderà il già detto, avrà chiese punto risolte verum danno per la pubblica sanità, o che sian si conoscioni i medesimi fatti per altra via.

23. I Magistrati di sanità, e le Giunte Divisionarie erette nei nostri Stati, sono investiti di tutta la giurisdizione necessaria per l'applicazione di questo editto.

24. I delitti specificati negli articoli 16 e 17 saranno, quanto aux formes de la procédure, et à la compétence, considérés comme délits militaires, et l'on suivra par conséquent dans ces cas les normes générales prescrites nel codice penale militaire.

25. Nous réservons, suivant le nombre et l'urgence des cas, de créer spéciales commissions incarcérées de la juridiction criminelle, e nella forma sommaire, pour l'application delle pene stabilite col presente Edit.

26. Gli inspectori, ed altri ufficiali propensi ai lazzeretti, alle case di costituzionali, alle dogane, eserciteranno nei casi sopra specificati la polizia giudiziaria. Essi potranno far procedere all'arresto dei contraventori, e punire anche le più lievi colpe col carcere estensibile ad una settimana, dando ragguaglio dell'operato ai Magistrati, e salvo il ricorso agli stessi Magistrati di qualunque persona che si trovasse gravata.

25. Nous réservons, suivant le nombre et l'urgence des cas, de créer spéciales commissions incarcérées de la juridiction criminelle, dans la forme sommaire, pour l'application des peines portées l'omination dont il s'est rendu coupable, ou retractera les déclarations qu'il a faites, avant qu'il en ait pu rendre aucun préjudice pour la santé publique, ou que ces faits aient été connus par une autre voie.

26. Les Magistrats de santé, et les Juries Divisionnaires érectes dans nos Etats sont investis de toute la juridiction nécessaire pour l'application de ces peines.

27. Per i delitti contemplati nel presente Editto, si avranno per magistrati gli

Droghezzi ad ogni legge concernente al presente Editto, et mandano à notre Chambre des comptes de l'extérieur, plusieurs quinze copies imprimeries à l'imprimerie du Gouvernement en Savoie, et ajouté la même foi qu'à l'original;

Dato in Torino addì undici del

mese di ottobre l'anno del Signore

mille ottocento trent'uno, e del regno

nostro il primo.

CHARLES ALBERT

V. BARBAROU Guarda-Sigilli

V. G. M. CACCIA

V. PEZZA

De L'ESCAUZE

27. Pour les délits mentionnés dans le présent Edit, en considérera comme meilleurs ceux qui auront vingt ans accomplis.

Nous dirigeons à toute la contrade au présent Edit, et mandons à notre Chambre des comptes de l'extérieur, plusieurs quinze copies imprimeries à l'imprimerie du Gouvernement en Savoie, et ajouté la même foi qu'à l'original; car celle est notre volonté.

Dato à Turin le onze octobre l'an

de grâce milles-huit-cent-trent-un, et de

notre règne le premier.

CHARLES ALBERT

F. BARBAROU Garde des Sceaux

F. G. M. CACCIA

V. PEZZA

De L'ESCAUZE

«Manifesto della Giunta Superiore della Sanità
per la pubblicazione in un sol corpo delle varie disposizioni ed istruzioni di Sanità»
in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

MANIFESTO
DELLA
GIUNTA SUPERIORE DI SANITÀ
*per la pubblicazione in un sol corpo delle varie
disposizioni ed istruzioni di Sanità.*

Nella grave sollecitudine dalla quale era compreso il paterno animo di S. M. onde por mano senza indulgìo ai provvedimenti più efficaci per allontanare da questi felici suoi dominii ogni pericolo d'invasione della dissenteria orientale, conosciuta volgarmente col nome di *Cholera-morbus*; la Giunta Superiore di sanità, chiamata Giunta M. S. a dirigere la somma delle operazioni, che nelle diverse parti dello Stato doveano farsi od apprestarsi per tal fine, ha riconosciuto il bisogno di propagare non solo presso alle persone che doveano partecipare al servizio sanitario, ma presso anche all'universale dei sudditi, le cognizioni di quelle regole e di quei metodi sanitarii, i quali, posti in opera nelle provincie marittime, od altri meni colligate nella necessità di continua o frequente sorveglianza sanitaria, sono tanto cogniti colà, quanto poco deg-

gono esserlo in quegli altri paesi, che per la positura loro sono ordinariamente liberi da ogni pensiero di comunicazione di malattie contagiose.

Ha perciò la Giunta ordinato che si compilassero apposite istruzioni raguardanti ai primi provvedimenti per lo stabilimento delle linee sanitarie; ai principii sui quali poggia la polizia sanitaria anti-contagiosa; allo stabilimento del cordone; ai lazzeretti, coi disegni e calcoli per le spese dei lazzeretti provvisori; all'interdizione sanitaria; alle patenti di sanità; al metodo di *spurgo* secondo la qualità di esse patenti; all'applicazione del tenore di esse patenti all'interdizione sanitaria; alla polizia del cordone ossia linea da stabilirsi a quell'opò; ai doveri dei capi posti, e soldati impiegati al servizio di esso cordone; ai metodi di *spurgo* pei viandanti, per le mercanzie e lettere, o per gli animali provenienti da regioni infette o sospette; ed infine alla polizia degli uffizi e delle casse pubbliche.

Per mezzo di tal compilazione si è principalmente conseguito, che gli ufficiali e le persone tutte incaricate di dirigere, od eseguire le varie parti del servizio sanitario, che va ordinandosi nei paesi di frontiera, venute più in chiaro sia dell'importanza,

che della delicatezza di ogni anche menoma cautela adoperata in quel servizio, ed addottrinate più minuziamente nelle ragioni di ogni metodo, abbiano potuto compiere alle propriezì od alle operazioni che loro erano state commesse, con maggior cognizione della materia alla quale riferivansi.

Volendo però la Giunta, che nulla mancasse alle previsioni di qualunque anche estremo pericolo, ed avvisando che, dove non fosse preventivamente conosciuta nel pubblico quella severità di discipline e di regole che può sola assicurare il buon effetto delle leggi sanitarie, la novità istessa della cosa potrebbe, nel caso di rischio, dare impedimento all'esecuzione di quelle leggi, o scemarne il credito, od occasionare fallaci giudizii sulla savietta ed opportunità di esse, ha anche stituito conveniente di prescrivere, che si rendessero pubbliche in egual maniera tutte quelle ordinazioni, alle quali converrà tosto por mano allora, quando il contagio si manifestasse nella vicinanza dei regii Stati, e quelle altre più severe e più urgenti, che deggono seguire l'introduzione del morbo negli stessi Stati, e la maggiore o la minore dilatazione del medesimo, come anche lo scemamento, e quindi la totale distruzione di esso.

Alla promulgazione di tali discipline

«Manifesto della Giunta Superiore della Sanità per la pubblicazione in un sol corpo delle varie disposizioni ed istruzioni di Sanità» in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

Se anche seguire la Giunta quella di parecchi altri articoli d'istruzione, che raggardano i sintomi ordinari, e cause predisponenti del morbo; ai mezzi di preservazione, ed al metodo da seguirsi da ciaschedun individuo in principio di malattia. Come ancora per uguale ragione ebbe ad indicare le maniere più sconcie e più salutari per regolare nell'interno di ciascuna famiglia il servizio sanitario, nel caso che qualche membro di essa venga sgraziatamente colpito dal morbo.

Ed in fine avendo la Giunta preso ad esaminare quale fosse il periodo di tempo in cui il veleno del Cholera rimane latente nel corpo umano, e nelle altre materie suscettive di contagio, acciò si potesse decisivamente determinare il tempo necessario pel risparmiato delle persone e delle cose; ordini, che con apposito ragionamento fossero chiariti gli argomenti principali per cui s'indasse a deliberare, che fossero moderati i termini tutti alle osservazioni, in corrispondenza stanti fatte nelle diverse province tutta Europa invase dal morbo. E così esendosi tratto tutto il prò degli esperimenti fatusi intorno a questo principissimo articolo di disciplina sanitaria, dopo la pubblicazione dei primi capitoli d'istruzione, la Giunta fu paga di poter dar compimento a queste ordinazioni con la riduzione dei periodi delle quarantene a quel termine

mezzano, che sopravanzando alquanto le cautele più comuni, lascia luogo a favoreggiare, il più ch'è possibile, le operazioni di commercio.

Mentre con tali pubblicazioni andava o formandosi, o indirizzandosi, o disingannandosi la pubblica opinione sopra le discipline sanitarie, S. M. considerava eziandio la necessità di stabilire ad un tempo quelle punizioni, che deggono corrispondere alla violazione dei regolamenti, che riguardano questa materia, acciò mentre l'universalità dei sudditi rimira con fiducia le operazioni del novello servizio, che va ordinandosi in ogni parte dello Stato, sieno contenuti dal timore del castigo quei pochi, a frenare i quali non basta il pensiero delle tremende conseguenze, che da una sola anche apparentemente leggera violazione delle leggi sanitarie conseguitano talvolta a danno di intere nazioni. Per la qual cosa ebbe S. M. a promulgare con suo Editto quelle disposizioni penali che le parvero più accomodate ad assicurare l'eseguimento di esse leggi.

In questo stato di cose, la Giunta Superiore ha avvisato, che sempre più debba tornar utile e confacente al buon servizio sanitario il ragunare in un sol corpo tutte queste diverse istruzioni, acciò gli ufficiali sanitari vi trovino più agevolmente e prontamente ogni direzione di cui possono

abbisognare, e i sudditi tutti abbiano in quel complesso di regole una norma certa, per cui, o coll'aiuto dell'operosa, o col consenso delle opinioni, concorran, ciascuno dal suo canto, a secondare le paterne mire del nostro amorevole Sovrano, in un servizio di sì grande importanza.

Ha perciò la Giunta stessa determinato, che debbano pubblicarsi unitamente, e così portarsi a comune notizia le istruzioni di cui sopra, e che alle copie impresse in seguito al presente nella Reale Stamperia sia prestata la stessa fede che all'originale

Torino addi 25 di ottobre 1831.

DE L'ESCARÈNE

«Capitolo primo. Il Cholera-Morbus è contagioso. Primi provvedimenti per lo stabilimento delle linee sanitarie» in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

CAPITOLO PRIMO.

*Il Cholera-Morbus è contagioso.
Primi provvedimenti per lo stabilimento
delle linee sanitarie.*

1. Qualunque malattia che si comunichi da persona a persona col contatto mediato od immediato, che sia micidiale, e che trasmetta facilmente e rapidamente è compresa nella generica denominazione di contagio; e perciò entra nel novero delle cose sottoposte alla polizia sanitaria anticontagiosa.

2. La malattia chiamata *Cholera-morbus*, comparsa nel 1817 sulle rive del Gange, ed avanzatasi d'indì in appresso verso l'Europa Orientale donde minaccia d'invasione l'Italia, è una delle malattie contagiose, che coi mezzi della polizia sanitaria noi dobbiamo impegnarci di tener lontana, o di respingere.

3. Questo fu lo scopo delle Regie Patent del 28 luglio passato: questo è l'oggetto delle vive sollecitudini di S. M., e questo è il fine cui s'indirizzano i lavori della Giunta Superiore e dei Magistrati di Sanità, ai quali partecipano i Governatori, gli Ufficiali, tanti militari e civili, col corso del corpo dei Carabinieri Reali, delle truppe d'ogni arma, della Marina Reale, dei Preposti delle amministrazioni regie, di tutti in fine i suditi allorchè il bisogno lo richiederà.

4. L'unione di tanti mezzi diretti ad un solo scopo, e posti in opera con zelo e devotione sarà certamente seguita da un buon successo. Per ingannatrice che sia una malattia sommamente contagiosa, può essa venir scoperta ed arrestata; e la storia la quale di ciò ci ammaestra, ne dà anche i tristi esempi di quei molti casi in cui il trasgredimento delle regole sanitarie ha desolato città, province e regni interi. La polizia sanitaria è però inefficace, se non è eseguita con serietà, e soprattutto con una inlessibile imparzialità. Non v'ha alcuno che abbia ragione di sottrarsi.

5. S. M. ha avuto la degnazione di far conoscere l'intenzione sua di rinforzare con tutta la sua autorità i provvedimenti che si daranno in tal proposito, e di non lasciare mai sprovveduti di mezzo d'eseguirlo i Magistrati, o Generali, od ufficiali superiori, od amministratori incaricati di quel servizio. Sarebbero perciò immeritevoli di scusa coloro che procedessero a rilento nelle loro operazioni, o agissero fiaccamente o con negligenza.

6. Qualunque siasi l'opinione di molti medici sulla proprietà contagiosa del *Cholera-morbus*, egli dee bastare che un gran numero di essi l'abbia giudicata contagiosa, e che la volgare opinione nei paesi invasi dal morbo abbia confermato questa funesta sua proprietà; perchè la pubblica autorità

la riconosca come tale, senza ammettere in tal cosa controversia di sorta. Bisogna infatti tenersi al partito più sicuro, supporre la peggiore vicenda, e governarsi con le massime di una saggia diffidenza.

7. Se mai i provvedimenti sanitari dovessero regolarsi con le opinioni dei medici, la disparità di queste spargerebbe l'incertezza nell'amministrazione; e per mancanza di persuasione sarebbevi tosto dubbiezza e debolezza nelle risoluzioni, rilassatezza nel servizio abituale, e qualche volta ancora dispregio delle regole. Ognuno in particolare, e un medico soprattutto, può avere sulla proprietà di quel morbo l'opinione che gli agrada, considerandolo scientificamente; ma nell'ordine politico-mediceo non si può aver altra opinione salvo quella che dirige l'amministrazione, se si vuol prenderci parte.

8. Si stabilisce adunque come principio, e come cosa di fatto, che il *Cholera-morbus* è una malattia eminentemente contagiosa, ed un vero contagio.

9. La pubblica amministrazione si sforza di respingerlo, dando impedimento alle comunicazioni fra il nostro territorio ancora libero, cioè a dire *sano e non sospetto*, ed i territorii che sono in regola sanitaria sospetti, perché prossimi in tal maniera ai paesi infetti, ch'egli è possibile, o facile che

troviasi seco loro in contatto. Che se le province contigue alle nostre potessero essere disgraziatamente contaminate, le comunicazioni con esse saranno impeditte con provvedimenti assai più energici di quelli che hanno riguardo alla sola vicinanza di esse province coi luoghi invasi dal morbo.

10. Nel caso infine che il morbo comparisse nel nostro territorio, sarebbe d'uopo circoscriverlo senza indugio, impedirlo di allargarsi oltre ai termini in cui è chiuso, e combatterlo in quella cerchia con tutti gli spedienti possibili; i quali riducono all'isolamento, ed al rissare o purgare le cose infette col mezzo dell'aria, dei gas, o acidi minerali.

11. Il pericolo è visibile, quantunque non stringente. Il *Cholera-morbus* s'avanza verso le coste d'Italia; ma il Governo Austrico impiega per tenerlo da noi discosto i provvedimenti più acconci. I regolamenti sanitari di quello stato son buoni e confermati da lunga esperienza. I preposti sanitari di Venezia, di Milano e di Trieste hanno buona reputazione e meritano d'ispirare confidenza. Le truppe che compongono i cordoni sono di buona disciplina, ed esercitate a questo servizio, dacchè l'Austria è sempre obbligata a tenere permanente una linea sanitaria sulle frontiere della Turchia. Deve dunque dirsi che la sollecitudine del Governo Austrico è fino ad un certo segno un giusto motivo di si-

curezza, se vera sicurezza può ammettersi in materie siffatte. In ogni modo conviene che ognì cosa all'uopo trovisi apprestata. Il regolamento sanitario Toscano è uno dei più perfetti. Le leggi soprattutto che concernono al servizio sanitario delle spiagge sono un capo-lavoro, del quale noi potremo avvantaggiarci nello stabilire il servizio dei cordoni. Parma, e Modena abbraccieranno senza dubbio le cautele e le regole sanitarie dell'Austria, o della Toscana. Per quanto dunque è dato alla prudenza umana di confidare in se stessa, si può aver fiducia nella guerra che i nostri vicini orientali fanno di già o vanno a fare al contagio che ci minaccia.

12. Benchè le nostre frontiere verso la Svizzera e verso la Francia sembrino le più discoste dal morbo, siccome però egli mostra di volersi spingere verso la Prussia, e che qualora trassasse i cordoni posti da questa potenza, gitterebbe in mezzo all'Allemagna, dove la divisione del territorio in vari piccoli stati renderà necessariamente i provvedimenti più lenti, ed almeno toglierà loro molta energia, e il vantaggio derivante dal simultaneo concorso; siccome altresì nelle frontiere mediterraneo della Francia la polizia sanitaria dovrebbe operare sopra una distesa grandissima, la Giunta perciò non può nutrir confidenza che minore debba essere la sua sorveglianza nelle frontiere nostre occidentali, che nelle orientali.

13. Nelle spiagge marittime i Magistrati sanitari di Genova e Nizza impiegano ogni loro cura con uguale intelligenza, fermezza e buon successo. Siccome però e l'uno e l'altro tengono nella loro dipendenza una parte delle frontiere di terra, essi deggiano cooperare ai provvedimenti che il Governo sarà nel caso di dare in tal proposito.


14. Per ora non si tratta, se non che ^{1.} Di preparare i lavori per la linea d'isolamento sulle nostre estreme frontiere, acciò al primo avviso essa trovisi tirata, e si possa in un tratto chiudere ogni comunicazione col territorio straniero diventato contaminato, sia ch'egli sia semplicemente sospetto, ovvero contaminato, o infetto.

15. Di indicare i luoghi accomodati allo stabilimento di lizzzereti, o di altri luoghi provvisori di isolamento nello sbocco delle grandi strade.

16. Di assicurarsi di persone capaci di prendere parte in quel servizio.


17. Di far precedere a qualunque altra istruzione una esposizione elementare dei principi che regolano la polizia sanitaria anti-contagiosa, acciò che ognuno si penetri dell'utilità e dello scopo delle istruzioni che daranno, e trovi anche in grado di supplire con l'applicazione delle massime generali a qualche accidentale difetto delle istruzioni, o degli ordini che si riceveranno.

«Progetto di un Lazzaretto provvisorio supposto stabilito contro il muro di cinta di una qualche cascina»,
Tavv. I^a e II^a in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.



ASSP, Archivio Storico del Comune di
Varese Ligure, cat. 4^a, b. 31, 1817-1880.

«Progetto di un Lazzaretto provvisorio supposto stabilito contro il muro di cinta di un giardino attinente a qualche podere», Tavv. III^a e IV^a in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.



ASSP, Archivio Storico del
Comune di Varese Ligure, cat. 4^a,
b. 31, 1817-1880.

Copia di relazione inviata al Ministro dei lavori pubblici di Torino da parte del presidente De Nobili Giovanni Battista
relativa alle condizioni igienico-sanitarie degli operai dell'Arsenale e di quelli delle ferrovie.
Nelle «riflessioni in ospedale sugli operai dell'Arsenale» si segnala la minaccia del diffondersi di epidemie a causa del
«... modo pessimo con cui dorme la maggior parte dei predetti operai riuniti in fondi umidi e malsani...»; si precisa
inoltre che a causa di queste condizioni «... è sicurissimo che nell'avvicinarsi del caldo ... l'Ospedale verrà
rapidamente popolato». La Spezia, 10 marzo 1863.

RELAZIONE DEGLI OPERAI DELL'ARSENALE. 10 MARZO 1863

Non è indicato il destinatario della lettera n.20. Certamente doveva arrivare bene in alto, forse con l'approvazione del Sotto Prefetto, per i motivi esposti, che d'altronde, rivelano aspetti finora ignorati sulle condizioni degli operai di quel tempo.

Nelle scorse anni 1862 si diede principio ai lavori dell'Arsenale. Il numero degli operai che cominciarono ad esservi addetti non era che ben ristretto, nemmeno il cantiere di S. Bartolomeo che ne contava alcuna continua. Eppure nell'estate dello stesso anno si ebbero molti malati provenienti dai lavori stessi, a tal segno che quest'ospedale ne ricevova in qualche giorno perfino venti, e la popolazione dell'ospedale stesso arrivò a 130 malati tutti ad un tempo, e tutti provenienti dai predetti lavori.

In masso a tanti mali, era meno male quelle che l'origine, e le cause principali di siffatte malattie trarveno da fuori paese, ed in modo principale dal cantiere di San Bartolomeo.

Ogni giorno i lavori non cessavano di essere fatti, e non dovrebbe far temere di molte e gravi malattie; gli operai infatti ricevuti in quest'ospizio dovrebbero quindi essere pochi, e colpiti da semplici malattie ordinarie, eppure il fatto è precisamente in contrario. Da circa due mesi gli operai che affluiscono presentemente ai lavori, sono in proporziona della stagione, e del personale che presentemente si conta applicate ai lavori, in numero ben considerabile. Dal 1^o febbraio a tutt'oggi già si contano 55 operai entrati nell'ospedale, e queste entrate aumentano sensibilmente, più o meno regolarmente.

Il paese si è che diverse tra le malattie da cui sono affetti sono di carattere gravissimo, epidemico ed in parte contagioso; tal che se diagonisticamente si diffondesse, si avrebbero fatalmente a temere le più tristi conseguenze.

Nelle settimane scorse si ebbero tre casi di febbre tifoidea, alcuni casi di viale. Oggi giorno si contano momentaneamente tre casi viales, e due attaccati da siffetta febbre tifoidea. È indubbiato che tuttora nei tempi soffiati, in cui le malattie di tal genere ordinariamente non si diffondono con tanta rapidità, non è ugualmente indubbiato che se non si prendono per tempo energici prov-

vedimenti, e tali da far cessare per tempo le cause che principalmente danno luogo alle malattie stesse, noi le vedremo ben presto propagare; reso impossibile o almeno difficile assai lo arrestarle; ed il paese minacciato da una ben seria epidemia.

Se si indaga la principale ragione che da luglio alle ripetute malattie, noi la troviamo nel modo pessimo con cui dorme la notte la maggior parte dei pred.ti operai riuniti, in fondi umidi, e malsani; molti di essi sotto ai portienti estoppel freddo, ed all'umido della notte; alcuni ricoverati sotto a tettoie affatto aperte, e così ugualmente esposti alle intemperie; altri quando non piove persino a cielo scoperto. Questo pessimo modo di dormire, che è peggio talvolta delle bestie, proviene dall'assoluta mancanza di locali d'1^o indiscreta esigenza di alcuni proprietari dei pochi che si trovano. I non molti baracconi che ora esistono, non si sa se dall'Impresa e del Governo, sono in molte parti male riparati; attorno ad alcuni di essi dove dormono alcuni dei sed.ti operai, si vedevano nei giorni scorsi, e faranno tutta il giorno, un numero d'immondizie, che non possono che dare una perniciosa esalazione.

Continuando questa povera gente ad essere così male alloggiata la notte, e riuniti molti di essi operai assieme, è sicurissimo che nell'avvicinarsi del caldo, e nell'estiva stagione, con tutta facilità animeranno soggetti a gravi malattie; l'ospedale verrà rapidamente popolato, esso solo non sarà bastante, per cui se ne dovranno aggiungere di successuali; ed oltre al fatto gravissimo di esporre questa intiera popolazione alle micidiali conseguenze di una epidemia, che si potrebbe con tutta facilità sviluppare; si vedrà il Governo esposto a gravissime spese di cura di operai infermi. Onde impedire pertanto, e per tempo a così seri fatti, le scrivente a obbligo anche del suo ufficio, non può a meno d'interessare la ben conoscenza bomba e comprensione della S.V.Ill.ma di disporre, ad ottenere che dal Governo si facciano prestamente costruire dei baracconi corrispondenti ai molti operai che si dice verranno addetti ai lavori dell'Arsenale, onde possano quiivi almeno la notte essere convenientemente e sennon ricoverati.

Siccome poi anche i lavori della strada ferrata portano con sé un'altro numero ben considerabile di operai e questi pure generalmente parlando sono assai male alloggiati coi il sottoscritto si propone d'interessare anche S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici,

che esse pure provveda a che i lavoranti addetti alla Ferrovia siano puramente ed a sufficienza alloggiati.

Il Presidente
De Nobili G.B.

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
T O R I N O

21 Marzo 1863

Per debito di suo ufficio, e per ottenere che diano più tempo energici provvedimenti onde vengano convenientemente alloggiati i molti operai addetti ai lavori dell'Arsenale, il sottoscritto ha dovuto indirizzare a questo Ufficio del Genio Militare la Relazione di cui si permette rassegnare una copia a S.E. il S.r Ministro dei Lavori Pubblici.

Ora i gravissimi inconvenienti lamentati nella Relazione stessa non sono semplicemente applicabili agli operai dell'ARSENALE, bensì le sono a pari modo a quelli dei lavori della Ferrovia. Anche questi vanno giornalmente crescendo, anche questi sono in gran parte senza alloggio; anche questi passano malamente la notte. Quindi il male che fondamentale si deve temere dal cunigo degli operai dell'Arsenale si deve a parità solo temere da quelli della Ferrovia, ead'è che come lo scrivente interessava il predetto Ufficio del Genio Militare a disporre perché sinora, mediante baracconi, ed altrimenti di presentare gli uguali inconvenienti a S.E. il S.r Ministro dei Lavori Pubblici, onde nella sua risposta veda se sia il caso di provvedere a che gli operai non meno della Ferrovia siano in qualche modo ricoverati.

Con profonda rispetto si rassegna
Il Presidente
De Nobili G.B.

L'anno della paura, Orfanotrofio provvisorio di Spezia, Cholera 1884.



Giorgio Batini (a cura di), *Album della Spezia*, La Nazione, p. 19.

L'anno della paura, Notizie del Cholera e Lazzaretto di Valdellora – Cholera 1884.



Giorgio Batini (a cura di), *Album della Spezia, La Nazione*, p. 18.